



Allegato



Agenzia	Cod.	Ramo	Polizza	App.
Milano 13	485	50		

Contraente

Domicilio o Residenza / Sede legale: Via – C.A.P. – Comune - PV

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

CONDIZIONI GENERALI di ASSICURAZIONE

Si conviene fra le parti che gli articoli sottoriportati sostituiscono integralmente o modificano in parte quelli riportati a stampa nel fascicolo Condizioni di Assicurazione veicoli e natanti a motore Mod. C/24.

Art. 0.4 - Contratto senza tacito rinnovo - Il presente contratto ha durata annuale e non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

La Società continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza contrattuale, come segue:

- quale periodo di mora in caso di eventuale rinnovo del contratto secondo quanto stabilito all'Art. 0.5;
- quale estensione di copertura, in caso di mancato rinnovo.

La copertura assicurativa prestata dalla Società cesserà comunque dalla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato con altra Impresa di assicurazione.

Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto - E' facoltà discrezionale della Società proporre al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza.

In tal caso, le informazioni tariffarie riguardanti l'ammontare del nuovo premio, con dettaglio, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente, saranno disponibili presso l'Agenzia che ha in amministrazione il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza.

E' facoltà discrezionale del Contraente accettare l'eventuale proposta di rinnovo del contratto per un anno, esprimendo il proprio assenso mediante il semplice pagamento del relativo premio.

Sezione 1 - Responsabilità civile veicoli a motore

Art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto

La sospensione delle garanzie in corso di contratto è concessa solamente per i casi di alienazione del veicolo (vendita o demolizione) o per furto.

Condizioni Particolari

N - Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione (parziale deroga art. 1.2)

Ad integrazione di quanto indicato nella suddetta Condizione Particolare, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, anche nei seguenti casi:

4) Fatto di figli minori - La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nel caso di danni derivanti da fatto di figli minori del Proprietario/Locatario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone. **La presente deroga è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo sia avvenuta all'insaputa del Proprietario o del coniuge.**

5) Peso non regolamentare - La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza quando il peso a pieno carico del veicolo al momento del sinistro risulti superiore a quello indicato dalla Carta di Circolazione e per il quale è stato pagato il premio.

M - Rinuncia totale della Società al diritto di rivalsa (sempre operante anche se non richiamata espressamente in polizza)

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile veicoli a motore – Condizioni Generali ed alla successiva Condizione Particolare "N" se espressamente richiamata relativamente al veicolo indicato in polizza, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del veicolo, quando:

- lo stesso risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; **tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa qualora il Proprietario/Locatario o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione;**
- il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri);
- lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Sezione 3 - Incendio e Furto veicoli o natanti a motore

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

A parziale integrazione dell'articolo in oggetto, si precisa che la garanzia incendio si intende estesa ai danni causati dagli impianti di cottura e riscaldamento stabilmente fissati sul veicolo.

Art. 3.6 – Determinazione dell'ammontare del danno

VALORE A NUOVO

I danni saranno liquidati nella misura del **100%** del prezzo di acquisto risultante da fattura, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di Incendio, Furto o Rapina se la perdita si verifica entro **1 anno** dalla data di prima immatricolazione al P.R.A., ed a condizione che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto.

Le **Condizioni Complementari** si intendono abrogate e sostituite dalle seguenti:

SUPER 1 – Danni da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo

A parziale deroga dell'art. 3.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza degli eventi di cui sopra, **con esclusione per gli atti di vandalismo dei danni da circolazione.** La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione, di uno **scoperto pari del 10% dell'indennizzo medesimo con il minimo assoluto di €200,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso.** Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

• SUPER 2 – Fenomeni atmosferici e tellurici

A parziale deroga dell'art. 3.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia è prestata per danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- a) trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve;
- b) alluvioni, inondazioni e terremoti **solo in quanto non sia stato dichiarato dalle competenti Autorità lo stato di calamità naturale.**

La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno **scoperto pari al 10% sul danno con il minimo di €200,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso. Limitatamente ai veicoli caravan il limite massimo di indennizzo sarà pari ad € 2.500,00 per evento.**

Segue

• **SUPER 3 – Estensione ricorso terzi e rischio locativo**

In eccedenza a quanto indicato nella Sezione 1 – Responsabilità civile veicoli a motore, art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, a persone e cose, **esclusi i danni alle dei familiari conviventi**, dall'incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione o da impianti di cottura e riscaldamento stabilmente fissati sul veicolo, nei casi di responsabilità del Contraente, **fino alla concorrenza di € 100.000,00**.

• **SUPER 4 – “Cristalli”**

La Società rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per sostituire o riparare i cristalli anche in plexiglass del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile), a seguito di rottura per causa accidentale, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo. Non sono indennizzabili le rigature, segnature, screpolature e simili.**

Sezione 4 – Guasti accidentali

L'Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Guasti accidentali KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (è operante solo se espressamente richiamata in polizza).

Non concedibile per veicoli immatricolati al P.R.A. da oltre 8 anni

Nei limiti precisati in polizza, la società si impegna ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto (cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile), secondo quanto indicato in polizza.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione della franchigia di seguito riportata :

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO FINO A € **5.000** Franchigia fissa di € **150,00**
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO FINO A € **10.000** Franchigia fissa di € **250,00**

L'Art. 4.5 – Determinazione dell'ammontare del danno viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4.5 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti danneggiate di esso, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto :

- dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato (o il Locatario in caso di risarcimento autorizzato dall'Ente vincolante) la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

Sezione 6 – Assistenza

HELVETIA FULL CAMPER (Cod. HCAM)

A parziale rettifica di quanto indicato, si conviene fra le Parti quanto segue:

Definizioni “specifiche”

VEICOLO

La garanzia si intende prestata per caravan e camper che non superino il peso complessivo a pieno carico di 7,0 t.

Art. 1 – Traino

N.B. La prestazione della garanzia, potrebbe essere difficoltosa per veicoli di altezza superiore a m. 3.

Sezione 8 – Infortuni del Conducente

La franchigia di cui all'Art. 8.7 - **Invalità Permanente** punto a), si intende abrogata.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed i qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

Dall'Italia al Numero Verde **800.01.69.10**

Dall'estero al numero **02-58.28.61.71** di Milano

Se non può telefonare può inviare un telegramma a Europ Assistance Service S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1. Tipo veicolo e peso complessivo a pieno carico;**
- 2. Il tipo di assistenza di cui necessita;**
- 3. Cognome e Nome;**
- 4. Numero di polizza e/o targa preceduti dal Codice HCAM;**
- 5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel caso dell'assistenza.**

La **Struttura Organizzativa** potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

FERMO IL RESTO

Il Contraente _____

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Tobias de Ruyter

